

PEYRONE. Mi pare che in questo emendamento si dovrebbero aggiungere le parole: « che siano indivisi, » perchè se sono divisi costituiscono tante persone quanti sono i soci.

PRESIDENTE. S'intende che siano indivisi quanto all'esercizio della mediazione.

Pongo ai voti il paragrafo primo coll'aggiunta proposta.

(La Camera approva.)

« 2° È vietato agli agenti di cambio di esercitare la mediazione per mezzo di commessi, od altre persone a tal uopo interposte, qualunque denominazione d'asi al ministero di queste.

« Possono tuttavia fuori del recinto della Borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa il carattere di agente di cambio. »

CASARETTO. Io credo che riuscirebbe dannoso il proibire che gli agenti di cambio terminino i loro affari col mezzo di commessi; così noi andremmo direttamente contro allo scopo di far sì che anche i banchieri si debbano servire di uomini di piena fiducia. Se uno di questi agenti di cambio si ammala, il banchiere si dovrà servire di un altro agente di cambio che forse non conosce, o in cui non ha sufficiente fiducia, mentre potrebbe servirsi dell'opera dei commessi dell'agente che conosce da molto tempo, in cui ha più fiducia.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole preopinante avrà rilevato che il progetto del Ministero e quello della Commissione fanno però facoltà all'agente di cambio di valersi dei suoi commessi fuori della Borsa. È nella Borsa che non si vuole che l'agente di cambio impieghi i suoi commessi. E io domando se sarebbe conveniente che la Borsa fosse popolata di tutt'altre persone che non quelle riconosciute dalla legge atte all'esercitare la mediazione. Io ricorderò solamente che ciò ha dato luogo in Francia a sopprimere la libertà illimitata nella mediazione portata dalle leggi del 1791; senza la Borsa, dicevano gli oratori al tribunato e quindi all'Assemblea legislativa, non vi sono operazioni commerciali di una quantità notevole in un paese di commercio, e non si può avere una Borsa che abbia credito, che abbia sentore di moralità se vi si permette l'ingresso a qualunque sia persona. Noi adunque diciamo che non abbiano ingresso nella Borsa che i mediatori riconosciuti, nè possano col titolo di commessi introdurre persone di cui non sia accertata l'idoneità, ma il progetto del Ministero e della Commissione non impediscono poi che gli agenti di cambio si valgano dell'opera dei loro commessi.

Io mi lusingo che queste osservazioni saranno sufficienti acchè l'onorevole preopinante non insista nel suo emendamento, al quale in ogni caso la Commissione si opporrebbe.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte del paragrafo secondo.

(È approvata.)

Metto ai voti la seconda parte del paragrafo secondo.

(È approvata.)

« 3° Non possono gli agenti di cambio e i pubblici sensali riconosciuti rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che può essere richiesta tanto dalla Camera di commercio, quanto dalla Camera sindacale o dal municipio, ogniquale i mediatori omettono di fare la dichiarazione prescritta nell'articolo secondo. »

(È approvato.)

(La Camera approva quindi senza discussione i seguenti:)

« **CAP. IV. Pene imposte ai trasgressori.** — Art. 13. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, ed ai numeri 2, e 3 dell'articolo 12, sono punite colla multa da lire 250 a lire 500.

« In caso di recidiva, la multa è del doppio.

« Art. 14. Dà luogo alla stessa pena la falsità delle dichiarazioni prescritte dai numeri 1 e 2 del succitato articolo 11, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

« Art. 15. Quando la cauzione di un mediatore viene a scemare od a mancare, egli deve astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a che l'abbia reintegrata.

« Contravvenendo a questo divieto, è condannato alla multa da lire 100 a lire 250.

« In caso di recidiva la multa è del doppio.

« Art. 16. La pena accessoria della sospensione si applica sempre contro i pubblici mediatori nei casi previsti dall'articolo 48 del Codice penale.

« Ove siavi recidiva, si applica in quegli stessi casi la pena dell'interdizione.

« Art. 17. Niun mediatore interdetto dal suo ufficio può venir reintegrato in ufficio e ricollocato sul ruolo.

« Art. 18. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge, cui non vada unita altra pena, è punita di multa non maggiore di lire 3000.

« Art. 19. L'interdizione, la sospensione e le pene pecuniarie sono pronunziate dai tribunali ordinari.

« La Camera di commercio o il municipio dà pronto avviso delle contravvenzioni all'avvocato fiscale, onde possa fare le opportune istanze.

« Art. 20. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti, vengono pure affissi i nomi dei mediatori sospesi.

« Il mediatore interdetto o sospeso, non ha più ingresso nella Borsa. Se contravviene alla interdizione o sospensione, è punito a termini dell'articolo 32 del Codice penale.

« **CAP. V. Della sorveglianza sopra i mediatori.** — Art. 21. La sorveglianza sui mediatori è affidata alle Camere di commercio, ed in loro difetto ai municipi.

« È inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa, ed in quegli altri in cui il Governo giudica necessario d'istituirlo.

« Tanto le Camere di commercio, quanto in loro difetto i municipi, sotto l'approvazione del Governo, e sentito il sindacato dove esiste, possono fare allo stesso fine gli opportuni regolamenti.

« Art. 22. Il sindacato è composto di un sindaco, di un vice-sindaco e di quattro agenti.

« I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dai mediatori iscritti al ruolo riuniti a tal uopo in assemblea generale sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto, del municipio, e debbono essere presi tra gli elettori.

« I membri eletti del sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, ed in difetto del municipio, fanno a maggioranza assoluta di voti la scelta del sindaco e del vice-sindaco.

« Il sindaco e vice-sindaco rimangono in ufficio per un biennio.

« Degli altri membri del sindacato ne escono due per anno.

« Sono tutti rieleggibili. »

ZIRIO. Domanderei alla Commissione, se non fosse il caso di determinare il numero anche minimo di mediatori o sensali, perchè in una qualche città o luogo possa essere ordinata la costituzione di un sindacato nelle forme determinate dal presente articolo.

Questo io chiedo, perchè sei membri vi vogliono per formare il sindacato, e può avvenire che dieci soltanto siano i mediatori nella città o luogo ove voglia erigersi, ed in tal